



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 2

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili. (TASI). Approvazione aliquote anno 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Risultano:

		Presente
1. CAROSSO Luigi	Sindaco	SÌ
2. BRIGNOLO Silvano	Consigliere	SÌ
3. PIN Luca	Consigliere	SÌ
4. PEIRA Loris	Consigliere	SÌ
5. EUSEBIO Pier Paolo	Consigliere	SÌ
6. VEGLIO Monica	Consigliere	SÌ
7. MASOERO Giorgio Luigi	Consigliere	SÌ
8. BARALIS Giovanna	Consigliere	SÌ
9. SACCHETTO Carlo	Consigliere	SÌ
10. DESTEFANIS Danilo	Consigliere	SÌ
11. PELLERINO Giacomina	Consigliere	SÌ
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Giuseppe SAMMORI' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor CAROSSO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 31/01/2017
OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili. (TASI). Approvazione aliquote anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 669 della predetta Legge, così come modificato dall'articolo 1, comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- dal 2016, la nuova formulazione del comma 669, esclude dal tributo le abitazioni principali, fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'interpretazione data dagli esperti esclude dall'imposizione anche tutte le fattispecie assimilate dalla norma all'abitazione principale;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge di Bilancio 2017, n. 232 dell'11 dicembre 2016, prevede che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ... OMISSIS... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*; tale disposizione normativa, quindi, non consente incrementi alle aliquote ed alle tariffe dei tributi comunali, fatta eccezione per la TARI;

- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.
- il comma 683 della medesima Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

Tenuto conto della necessità di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica e sociale, i servizi essenziali erogati alla cittadinanza, questa Amministrazione ritiene opportuno, nel rispetto dei criteri fissati dalle disposizioni vigenti, confermare un'unica imposizione fiscale sugli immobili che nel contempo costituiscono presupposto impositivo per l'applicazione sia dell'IMU che della TASI.

Ritenuto, pertanto, di **azzerare l'aliquota di base** dell'1 per mille del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli immobili che comunque costituiscono in generale già presupposto impositivo dell'IMU e confermare invece, per l'anno 2017:

1. l'aliquota del **2,00** per mille del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per le seguenti tipologie di immobile:
 - a) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; per tali immobili deve essere presentata la dichiarazione TASI relativamente all'anno di prima applicazione dell'aliquota e all'anno di fine applicazione; non è necessaria la presentazione per fine applicazione in caso di vendita dell'immobile.
2. l'aliquota del **1,00** per mille per:
 - a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Ritenuto di individuare di seguito i servizi indivisibili, a copertura parziale dei quali è diretto il gettito del tributo:

- Gestione della manutenzione strade e piazze (es: viabilità, segnaletica, circolazione stradale, sgombero neve)	euro 2.500,00
- Illuminazione pubblica	euro 2.500,00

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

Visto l'art. 5, comma 11, del Decreto-legge n. 244 del 30/12/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016), che differisce al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017-2018-2019 da parte degli Enti Locali;

Visto il Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2014.

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo

modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Dopo esauriente discussione in merito e su proposta del Sindaco;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare la sopra riportata narrativa, che s'intende qui richiamata, per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **di ridurre l'aliquota di base della TASI** prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) **fino all'azzeramento** per tutti gli immobili ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali si conferma, per l'anno 2017:

Aliquota TASI del **2,00** per mille per:

- a) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; per tali immobili deve essere presentata la dichiarazione TASI relativamente all'anno di prima applicazione dell'aliquota e all'anno di fine applicazione; non è necessaria la presentazione per fine applicazione in caso di vendita dell'immobile;

aliquota del **1,00** per mille per:

- a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

3) di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, individuati con i relativi costi di cui all'ultimo Conto consuntivo approvato, a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito;

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.



Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: CAROSSO Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giuseppe SAMMORI'

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

li, 21/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

n. 67 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata / è stata pubblicata nel sito web istituzionale accessibile al pubblico di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/02/2017 al 08/03/2017

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 31-gen-2017
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'